

DELIBERA N. 215/06/CONS

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORI N. 52/05/TLC AVVIATO NEI CONFRONTI DI VODAFONE OMNITEL N.V.. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LETTERA C) DELLA LEGGE 481/95, PER INOSSERVANZA DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 2 DELIBERA 9/03/CIR E ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 385 DEL 13 LUGLIO 1995.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 aprile 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della Legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato A, recante “ *Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS* ”;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 52/05/TLC del 23 novembre 2005 con il quale veniva contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., con sede Piazza SS. Apostoli, 81 – 00187 Roma-, l'inosservanza del combinato disposto di cui all'articolo 10, comma 2 della delibera 9/03/CIR e all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 385 del 13 luglio 1995, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481, per aver offerto servizi audiotex senza la modalità della disabilitazione permanente, tale da garantire la facoltà

dell'utente che non intenda usufruire degli stessi, di rinunciare con richiesta scritta indirizzata al gestore della rete, senza sopportare alcun costo od onere;

VISTA la nota registrata al protocollo dell'Autorità n.0005318, in data 15 febbraio 2006, con la quale la società Vodafone Omnitel N.V ha trasmesso la ricevuta del bollettino postale c/c 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma attestante il pagamento, avvenuto in data 2 febbraio 2006, della sanzione in misura ridotta pari ad euro 51.646,00, determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione summenzionato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 34/05/TLC, avviato a carico della società Vodafone Omnitel N.V., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 20 aprile 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola